

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

10 marzo 2004

FINALE
A5-0127/2004

RELAZIONE

sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico (articolo 29)
(15167/2003 – C5-0585/2003 – 2003/0824(CNS))

Commissione giuridica e per il mercato interno

Relatore: José María Gil-Robles Gil-Delgado

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo
nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del
trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	6

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 28 novembre 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 245, secondo comma, del trattato CE e dell'articolo 160, secondo comma, del trattato Euratom, sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico (articolo 29) (15167/2003 – 2003/0824(CNS)).

Nella seduta del 3 dicembre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale progetto di decisione alla commissione giuridica e per il mercato interno per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per gli affari costituzionali (C5-0585/2003).

Nella riunione del 22 gennaio 2004 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatore José María Gil-Robles Gil-Delgado.

Nelle riunioni del 23 novembre e 8 marzo 2004 ha esaminato il progetto di decisione del Consiglio e il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Ioannis Koukiadis (vicepresidente), Bill Miller (vicepresidente), José María Gil-Robles Gil-Delgado (relatore), Uma Aaltonen, Gordon J. Adam (in sostituzione di Maria Berger, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Ward Beysen, Isabelle Caullery (in sostituzione di Brian Crowley), Enrico Ferri (in sostituzione di Bert Doorn), Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Klaus-Heiner Lehne, Sir Neil MacCormick, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Angelika Niebler (in sostituzione di Kurt Lechner), Elena Ornella Paciotti (in sostituzione di Fiorella Ghilardotti), Anne-Marie Schaffner, Marianne L.P. Thyssen, Ian Twinn (in sostituzione di Rainer Wieland) e Diana Wallis.

La commissione per gli affari costituzionali ha deciso il 19 gennaio 2004 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 10 marzo 2004.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico (articolo 29)

(15167/2003 – C5-0585/2003 – 2003/0824(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (15167/2003)¹,
 - visto il parere della Commissione ai sensi dell'articolo 245, secondo comma, del trattato CE, concernente le richieste di modifica dell'articolo 29 del regolamento di procedura della Corte di giustizia e dell'articolo 35 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, presentate dalla Corte e dal Tribunale, ai sensi dell'articolo 64 dello statuto della Corte (SEC(2004) 223),
 - visti l'articolo 245, secondo comma, del trattato CE e l'articolo 160, secondo comma, del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0585/2003),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0127/2004),
1. approva il progetto di decisione del Consiglio;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

La finalità perseguita con il progetto di decisione in esame è quella di inserire le nuove lingue ufficiali dell'Unione, dopo l'allargamento, nell'elenco delle lingue processuali di cui al regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee. Si tratta dunque di aggiungere all'elenco il ceco, l'estone, l'ungherese, il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, lo slovacco e lo sloveno, che vengono inseriti all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

La proposta della Corte di giustizia appare debitamente fondata ed è una conseguenza logica dell'allargamento dell'Unione. Se ne raccomanda pertanto l'approvazione senza emendamenti.